

TRIBUNALE ORDINARIO
DI VERONA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'O.C.C.

ex art. 67 CCII

Ill.mo Giudice Delegato alle procedure di sovraindebitamento

Organismo di composizione della crisi (OCC) – Ordine Dottori Commercialisti Verona

PROCEDURA N. 40/2021

Gestore della Crisi: Dott. Nicola Da Ronch

Nomina del 03.08.2021

Il sottoscritto Dott. Nicola Da Ronch, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, con studio in Verona, Via Belvedere n. 85, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona al n. 1826/A, pec: nicoladaronch@odcecverona.it e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall'OCC Commercialisti Verona, nominato Gestore nella procedura n. 40/2021 in data 03.08.2021 dal referente di codesto organismo

dichiara

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all'art. 11, c. 3, lettera a) del D.M. 202/2014, così come da dichiarazione resa all'atto della propria nomina;
- che non sussistono condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta svolgendo alcun incarico professionale per conto degli istanti.

Premesso che

- il sig. Valeriano Matteo Pandolfo, nato a Soave (VR) il 05.06.1976, risiede assieme alla moglie, Tiziana Filippozzi, ed alle figlie a Vestenanova (VR) in via Pandolfi n. 2 come risultante dallo stato famiglia allegato (all. 1), coniugato in regime di separazione dei beni, con istanza del 03.08.2021 ha chiesto all'O.C.C. dell'ODCEC di Verona di nominare un Gestore della Crisi avente i requisiti previsti dalla legge, al fine di accedere al "Piano di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 67 e ss del CCII;
- il sig. Valeriano Pandolfo è assistito per la predisposizione della presente istanza dal Avv. Giulia Cerato (C.F. CRTGLI87R52L364B) e Avv. Niccolò Mantovani (C.F. MNTNCL87S25M172V), elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in San Bonifacio (VR), Via Fogazzaro 1/e, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata giuliacerato@pec.it e avvniccolomantovani@pec.it;
- il Referente dell'O.C.C. dell'ODCEC di Verona, Dott. Francesco Abate, ha proceduto a nominare quale Gestore della Crisi nel procedimento sopra individuato lo scrivente (all. 2) che ha accettato l'incarico (all. 3);
- vista l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in breve "CCII") in data 15 luglio 2022, pur risultando in vigore la previgente normativa (L. 3/2012) al momento della presentazione dell'istanza all'OCC da parte dei debitori ed al momento della nomina del sottoscritto Gestore, la presente relazione è stata predisposta in conformità alla nuova normativa (D. Lgs. n. 14/2019) vigente alla data di sottoscrizione della presente relazione.

Verificato che

- L’istante, sig. Valeriano Pandolfo, come dichiarato nella istanza all’OCC, versa in una situazione di sovraindebitamento, così come precedentemente definita dall’art. 6, co.2 L. 3/2012, ed oggi definita all’art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, versando in stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte, e non riuscendo ad adempiervi puntualmente.
- L’istante non rientrerebbe nella categoria dei “consumatori” in quanto i debiti dallo stesso contratti sono per la maggior parte derivanti dallo svolgimento di attività d’impresa; il sig. Valeriano Pandolfo, infatti, era socio della società SMAV S.r.l., c.f. 03080750247, dichiarata fallita in data 14.05.2009 (all. 4) ed ora cessata come da visura storica prodotta (all. 5). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 CCII c. 1 lett. e), si definisce «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. Il sig. Pandolfo risponde oggi delle garanzie personali prestate a fronte di finanziamenti erogati alla società di cui era socio ed oggi fallita.
- L’istante non potrebbe accedere nemmeno al “Concordato minore” ex art. 74 in quanto ai sensi dell’art. 33 CCII c.4 “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, [...], presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”.
- Il debitore dispone di un attivo patrimoniale costituito sostanzialmente da redditi da lavoro dipendente e da beni di contenuto valore, come più avanti esposto in dettaglio.
- Il debitore non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 o procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e seguenti del CCII.
- Il debitore non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012, ovvero artt. 70 e 72 del CCII.
- Il sig. Valeriano Pandolfo si è impegnato a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all’ OCC ed al Gestore della crisi per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
- La genesi dello stato di sovraindebitamento in cui versa il sig. Valeriano Pandolfo è riconducibile alla partecipazione nella società SMAV S.r.l. oggi cessata e fallita per la quale aveva sottoscritto, assieme al fratello, alcune garanzie e per le quali oggi risulta debitore. Per cui il sottoscritto ritiene che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode.
- Il sig. Valeriano Matteo Pandolfo è disponibile per far fronte al suo indebitamento attraverso un “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” ex art. 67 e ss del CCII e, in subordine, attraverso la “liquidazione dei beni” ex art. 268 e ss del CCII.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Gestore presenta la seguente

Relazione Particolareggiata ex art. 67 e ss del CCII.

I. Presupposti di ammissibilità

La condizione di “sovraindebitamento”, precedentemente definita dall’art. 6, co. 2 L. 3/2012, viene oggi definita nell’art. 2, co. 1, lett. c) del CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*. Il sig. Valeriano era socio della società, oggi fallita, SMAV S.r.l e versa in una situazione di sovraindebitamento a causa delle garanzie prestate a favore della suddetta società; gli esigui flussi di cassa derivanti dal lavoro dipendente non gli consentono di far fronte alle obbligazioni contratte nelle scadenze pattuire. Quanto al contenuto soggettivo della domanda, può rilevarsi che il signor Valeriano Pandolfo ha quindi esercitato personalmente attività d’impresa fino alla sentenza di fallimento della società, dichiarata il 14.05.2009. Da allora il sig. Pandolfo ha lavorato come dipendente e ad oggi risulta assunto come operaio specializzato a tempo determinato presso la società VIEFFE S.r.l., con sede in Montorso Vicentino (VI), secondo quanto rilevabile dalla documentazione consegnata e quanto dichiarato nel corso dei colloqui preliminari.

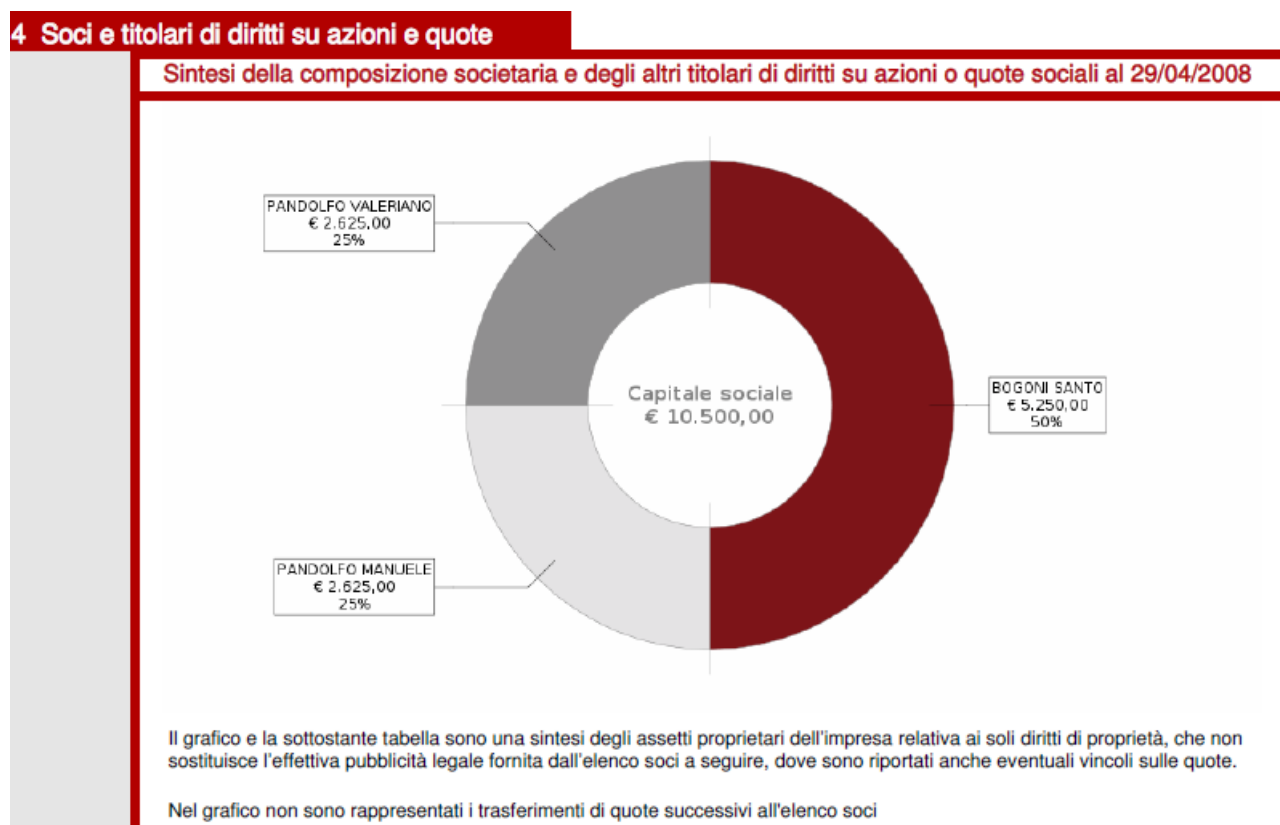
Volendo meglio specificare il concetto di *sovraindebitamento*, è possibile fare riferimento all’art. 6, co. 2, lett. a) Legge 3/2012 che consiste nel manifestarsi di *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*. Il concetto di *“stato di sovraindebitamento”* rappresenta, quindi, una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza), che causa una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (insolvenza temporanea o reversibile) oppure la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente (insolvenza irreversibile). La prima parte della definizione descrive, dunque, uno stato di illiquidità, in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti o di imminente scadenza. Lo squilibrio non deve essere temporaneo ma “perdurante” ed il raffronto dei debiti va fatto non con il patrimonio nella sua interezza, ma con il “patrimonio prontamente liquidabile”, ovvero quella parte del patrimonio che può prontamente tradursi in liquidità tale da consentire l’adempimento con regolarità delle obbligazioni assunte. La situazione del sig. Pandolfo può essere senz’altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che ha dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l’impossibilità ad adempiere, null’altro

disponendo in termini patrimoniali e reddituali se non di una quota di proprietà, pari al 2/21, del terreno sito nel comune di Vestenanova (VR) che presenta un valore di euro 90,57 come da perizia allegata e di cui si dirà successivamente e del reddito derivante dal lavoro subordinato di natura interinale ed a tempo indeterminato.

Come si dirà in seguito le esposizioni debitorie del sig. Pandolfo sono di entità tale che non è immaginabile una possibile risoluzione dello stato di crisi con il solo concorso della quota spendibile del reddito dello stesso, dedotto quanto necessario alla famiglia per il sostentamento quotidiano.

II. Lo stato di sovraindebitamento, l'attivo, il passivo e gli atti dispositivi

Il Sig. Valeriano Matteo Pandolfo era socio della società SMAV S.r.l., partita IVA 03080750247, con sede in Montebello Vicentino (VI), via Della Tecnica n. 13. La compagine sociale della società era così rappresentata:



La società, amministrata dall'amministratore unico sig. Davide Scolaro, svolgeva attività di lavorazione delle pelli in genere, per conto proprio e per conto terzi, nonché il commercio all'ingrosso e l'import ed export delle merci lavorate.

L'attività svolta dal Sig. Valeriano nell'ambito societario era limitata ad attività di operaio, insieme al fratello, mentre il Sig. Santo Bogoni, cognato dell'istante, si occupava della parte amministrativa della società e dell'aspetto commerciale.

In data 14.05.2009, con sentenza n. 38, il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento della società che versava in una situazione di grave insolvenza anche, stando a quanto riferito dal sig. Pandolfo, dovuta alla condotta del cognato, il quale aveva nel frattempo costituito una nuova società che, per molti aspetti in concorrenza con la SMAV S.r.l., si occupava della commercializzazione delle pelli. Il Sig. Valeriano ed il fratello sono venuti a conoscenza dell'esistenza di questa società, tramite la quale il cognato riversava parecchi costi sulla fallita, solo alla dichiarazione di fallimento. Ad oggi, il fallimento è chiuso (all. 4) ma gravano sul sig. Valeriano le garanzie fideiussorie che lo stesso aveva firmato a fronte di finanziamenti concessi alla fallita.

Al fine di comprendere le ragioni che hanno determinato l'indebitamento del sig. Valeriano, è opportuno esporre le risultanze delle verifiche effettuate circa la situazione economico-patrimoniale dell'istante al fine di delineare più compiutamente l'attivo ed il passivo della procedura.

a. Beni immobili, mobili e attivo disponibile

BENI IMMOBILI

Il sig. Valeriano Pandolfo dispone esclusivamente di una porzione di terreno sito nel comune di Vestenanova (VR) così identificato:

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
Proprietà per 2/21	VESTENANOVA Sez.	25	406		BOSCO CEDUO	02	1902	Euro: 2,46	Euro: 0,59

Il terreno è stato valutato con perizia redatta dal geom. Camponogara Franco in data 19.01.2023 dalla quale è emerso un valore pari ed euro 90,57 (all. 6).

L'immobile in cui l'istante risiede è di proprietà della moglie, Tiziana Filippozzi, per l'acquisto del quale ha sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario, oggi regolarmente pagato ma per il quale, l'istante ha sottoscritto garanzia fideiussoria (all. 7).

BENI MOBILI

Come risultante dalla più recente visura effettuata presso il PRA, l'istante non possiede alcun bene mobile registrato (all. 8).

CONTI CORRENTI

Il sig. Valeriano Pandolfo dispone di 2 conti correnti:

- c/c n. 105610276 presso Unicredit S.p.A. cointestato con la moglie avente saldo al 31.12.2023 di euro 1.766,36 (all. 9)

Sotto il profilo reddituale, il sig. Valeriano Pandolfo è oggi assunto, a decorrere dal 16.03.2023, come dipendente con qualifica di operaio specializzato a tempo indeterminato presso la società VIEFFE

S.r.l., con sede in Montorso Vicentino (VI), con un compenso mensile pari a circa euro 1.300,00 netti come si può desumere dalla documentazione dallo stesso prodotta: ultime buste paga (all. 10)

Di seguito si presenta un prospetto riepilogativo dei redditi del sig. Valeriano negli ultimi tre anni solari per i quali sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi (all. 11)

<i>Anno</i>	<i>Reddito Lordo</i>	<i>Imposta</i>	<i>Reddito Netto</i>
2020	23.753,00 €	5.813,00 €	17.940,00 €
2021	23.566,00 €	5.763,00 €	17.803,00 €
2022	38.899,00 €	10.515,00 €	28.384,00 €

ALTRO ATTIVO

Al sig. Valeriano Pandolfo viene messa a disposizione da un parente una somma pari ad euro 30.000,00 al fine di far fronte allo stato di sovraindebitamento in cui si trova attraverso la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 del CCII. Tale somma verrebbe quindi meno qualora al sig. Pandolfo accedesse alla Liquidazione controllata.

b. Il passivo e l'elenco dei creditori

L'istante, all'atto della presentazione della domanda, ha depositato presso l'OCC di Verona un elenco dettagliato delle attività e delle passività. Per quanto riguarda le passività, venivano così identificate:

<i>CREDITORE</i>			<i>IMPORTO COMPLESSIVO DEBITO</i>	<i>GARANZIA PRESTATI</i>	<i>DEBITO GRAVANTE SUL SIG. PANDOLFO</i>
1	VENETO BANCA SPA	D.I. N. 938/09 Trib. Treviso	133.533,62 €	1/3	44.511,21 €
2	B.POP. VERONA SPA	D.I. N. 37/09 Trib. Verona	158.897,27 €	1/3	52.965,76 €
3	BANCA DI CC VICENTINO	Fideiussione	80.000,00 €	1/3	26.666,67 €
4	AGOS	Finanziamento	21.684,70 €	1	21.684,70 €
5	UNICREDIT SPA	D.I. N. 14608/14 Trib. Torino	51.827,33 €	1/3	17.275,78 €
6	UNICREDIT SPA	D.I. N. 3462/08 Trib. Vicenza	106.769,22 €	1	106.769,22 €
7	ANTONVENETA	Garanzie su c/c	140.000,00 €	1	73.301,67 €
8	ANTONVENETA	Garanzie su c/c	120.000,00 €	1	59.987,16 €
9	UNICREDIT SPA	Mutuo casa	185.223,25 €	1/2	92.611,63 €
10	OCC di Verona	Compenso gestore crisi	4.146,42 €	1	4.146,42 €
			TOTALE PASSIVITA'		499.920,20 €

Il sottoscritto Gestore, sulla scorta dei decreti ingiuntivi che il sig. Pandolfo ha consegnato e che sono elencati nella tabella sopra (all. 12), ha provveduto ad inoltrare ai creditori, così come esposti dall'istante, lettera di precisazione del credito al fine di verificare l'esatta entità del debito. Si allegano le richieste di precisazione del credito inviate (all. 13).

Valutate le risposte che il sottoscritto Gestore ha ricevuto, la nuova situazione debitoria del sig. Pandolfo risulterebbe essere la seguente:

CREDITORE			IMPORTO CONFERMATO CON CIRCULARIZZAZIONE	GARANZIA PRESTATATA	DEBITO GRAVANTE SU SIG. PANDOLFO
1	AMCO SPA - Cessione credito Veneto Banca	D.I. N. 938/09 Trib. Treviso	133.533,62 €	1/3	44.511,21 €
2	B.POP. VERONA SPA	D.I. N. 37/09 Trib. Verona	- €	1/3	- €
3	BANCA DI CC VICENTINO	Fideiussione	- €	1/3	- €
4	MARTE SPV - Cessione credito AGOS DUCATO SPA	Finanziamento	17.328,14 €	1	17.328,14 €
5	IFIS NPL SERVICING S.p.A - Cessione credito UNICREDIT S.p.a.	D.I. N. 14608/14 Trib. Torino e D.I. N. 3462/08 Trib. Vicenza	145.467,44 €	1/3	48.489,15 €
6	ANTONVENETA	Garanzie su c/c	- €	1	- €
7	ANTONVENETA	Garanzie su c/c	120.000,00 €	1	120.000,00 €
8	OCC di Verona	Compenso Gestore della Crisi	4.146,42 €	1	4.146,42 €
9	Dott.ssa Caterina Contro	Compenso advisor	1.000,00 €	1	1.000,00 €
10	Geom. Franco Campognara	Compenso redazione perizia	425,87 €	1	425,87 €
	TOTALE PASSIVITA'				235.900,78 €

Il sottoscritto Gestore ha provveduto inoltre a circularizzare anche Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione ricevendo da entrambi gli enti risposta negativa circa la sussistenza di posizioni creditorie (all. 14).

Il sottoscritto ha poi ricevuto in data 11.10.2023 la notifica della cessione del credito di UNICREDIT S.p.a. a IFIS NPL SERVICING S.p.A.. La cessionaria, come da dichiarazione allegata (all. 15) ha confermato un credito, inizialmente in capo ad Unicredit S.p.A, pari ad euro 145.467,44 che è stato quindi inserito nel prospetto del passivo del Sig. Pandolfo.

L'esposizione debitoria del sig. Pandolfo, fatto salvo il debito per garanzia fideiussoria nei confronti di Unicredit S.p.A. per il mutuo intestato alla moglie, pare quindi interamente derivante dalle garanzie che lo stesso ha prestato nei confronti della società SMAV S.r.l. di cui era socio, ora fallita.

c. Nucleo familiare e spese necessarie per il sostentamento dello stesso

Il sig. Valeriano Pandolfo risulta coniugato in regime di separazione dei beni con la sig. Tiziana Filippozzi. Con i coniugi vivono anche le due figlie Giulia, nata il 03.09.2005, e Katia, nata il 05.08.2013. L'immobile in cui vivono è di proprietà della moglie, acquistato con contratto di mutuo ipotecario acceso presso Unicredit S.p.A., ad oggi regolarmente pagato dalla stessa come prospetto rate residue richiesto alla banca (all. 16) e per il quale il sig. Valeriano ha rilasciato una garanzia fideiussoria.

Per quanto attiene le spese che il sig. Valeriano sostiene per il proprio sostentamento, sono state dallo stesso riepilogate nello schema sotto riportato:

<i>SPESE FISSE</i>	
assicurazione Habitas casa famiglia mutuo	275,00 €
assicurazione vita	238,00 €
assicurazione vita	114,00 €
assicurazione auto	720,00 €
assicurazione auto	564,00 €
assicurazione motorini	230,00 €
bollo auto	376,00 €
bollo auto	253,00 €
bollo motorino	23,00 €
tassa comunale rifiuti	266,00 €
commercialista	228,00 €
bollette luce	1.076,00 €
bollette gas	777,89 €
bollette acqua	652,35 €
pellets	1.154,00 €
spesa alimenti	2.500,00 €
dentista Katia	1.200,00 €
dentista personale	710,00 €
iscrizione scuola superiore	100,00 €
contributo assicurativo scuola primaria	30,00 €
abbonamento bus scuola superiore	470,00 €
scuolabus scuola primaria	172,50 €
libri e materiale scolastico superiori	500,00 €
materiale scolastico scuola primaria	100,00 €
Totale spese annuali Sig. Pandolfo	12.729,74 €
<i>Spese mensili</i>	1.060,81 €

Considerato, quindi, uno stipendio netto mensile pari a circa euro 1.200,00/1.300,00 e detratte le spese mensilizzate necessarie per il proprio sostentamento, pari a circa 1.000,00 euro, rimarrebbe un attivo per la procedura di circa euro 200,00 mensili (all. 17).

d. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni e contenziosi in essere

Il sig. Valeriano Pandolfo ha dichiarato al sottoscritto Gestore di non aver effettuato alcun atto dispositivo negli ultimi 5 anni così come di non aver in corso alcun contenzioso, alcuna esecuzione immobiliare o mobiliare.

III. La proposta del sovraindebitato

A fronte della situazione debitoria in cui versa e dell'attivo recuperabile, il sig. Pandolfo intende proporre una Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII ed in subordine una liquidazione controllata ex art. 268 e ss del CCII. A norma dell'art. 2, co. 1, lett e) del CCII, il sig. Pandolfo non rientrerebbe nella definizione di "consumatore" essendo la genesi dei propri debiti derivante dalla sua qualifica di socio della società SMAV s.r.l.; essendo tale società fallita e cessata, il sig. Pandolfo non

potrebbe accedere nemmeno alla procedura di concordato minore ex art. 74 del CCII. L'unica procedura attuabile potrebbe essere la liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 CCII. Tuttavia, a favore della procedura intrapresa, il sig. Pandolfo metterebbe a disposizione la somma pari ad euro 30.000,00 ricevuta quale finanza esterna da parte di un familiare e parte del suo stipendio mensile detratte le spese necessarie al suo sostentamento per una durata minima di anni 3. È noto che, qualora il sig. Valeriano intraprendesse la liquidazione controllata del patrimonio, non potrebbe tenere conto di questo apporto di finanza esterna da parte di un soggetto terzo.

Considerata quindi la somma ricevuta ed utilizzabile nell'ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, così come proposta dal sig. Pandolfo, la massa attiva e quella passiva della procedura risulterebbero quelle esposte in tabella:

	LAVORO DIPENDENTE	FINANZA ESTERNA	TOTALE ATTIVO	TOTALE PASSIVO PREDEDUCIBILE	% Soddisfazione	TOTALE PASSIVO CHIROGRAFARIO	% Soddisfazione
Stipendio netto mensile	1.300,00 €	30.000,00 €	37.200,00 €	5.572,29 €	100%	230.328,49 €	13,73%
Spese correnti mensili	1.100,00 €						
Mensilità	36						
	7.200,00 €						

Nel debito complessivo non si è tenuto conto della garanzia fideiussoria prestata per il mutuo dell'abitazione principale, garantito da ipoteca sull'immobile, in quanto la moglie del sig. Pandolfo sta pagando regolarmente le rate del mutuo, come da estratto conto debito residuo, rilasciato dalla banca. Tutti i debiti del sig. Pandolfo, eccetto il mutuo ipotecario, sono di natura chirografaria. Tra i crediti prededucibili si riscontra:

1. Il compenso dovuto all'OCC di Verona come da preventivo accettato dal sig. Pandolfo (all. 18).
2. Il compenso dovuto alla dott.ssa Caterina Contro per la consulenza prestata ai fini della presentazione della istanza di accesso alla procedura, di cui al mandato (prededucibilità ex art. 6 c. 1 lett. b)) (all. 19).
3. Il compenso dovuto al geom. Franco Campognara per la redazione della perizia di valutazione del terreno di proprietà del sig. Valeriano come da proforma allegata (prededucibilità ex art. 6 c. 1 lett. b)) (all. 20).

Appare evidente come la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulti, alla luce della finanza esterna ricevuta dal sig. Pandolfo, più conveniente rispetto la liquidazione controllata del patrimonio. Nel primo caso, infatti, l'attivo a disposizione della procedura risulterebbe pari ad euro 37.200,00 mentre nel caso di liquidazione controllata tale attivo si ridurrebbe a soli euro 7.200,00

soddisfacendo quindi una percentuale molto inferiore di creditori pur assecondando la richiesta del sig. Pandolfo di escludere dalla procedura liquidatoria il debito riferibile alla fideiussione prestata per il mutuo della propria abitazione.

IV. Diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Dall'analisi della documentazione fornita dal sig. Pandolfo è emerso come lo stato di crisi sia del tutto riferibile alla società di cui lo stesso era socio, SMAV S.r.l, poi fallita. Il sig. Pandolfo lavorava presso la società come semplice operaio specializzato senza mai occuparsi, secondo quanto riferito dallo stesso sig. Pandolfo, di aspetti amministrativi o finanziari della stessa; inoltre non facendo parte dell'organo amministrativo non ha mai potuto intervenire direttamente nella gestione della società stessa che era invece di fatto amministrata dal cognato. Dall'analisi della situazione debitoria del sig. Pandolfo, non emergono debiti diversi da quelli della società fallita e per i quali lo stesso aveva prestato garanzia fideiussoria e quello relativo alla garanzia fideiussoria prestata per il mutuo della moglie che risulta regolarmente pagato. Pare quindi chiaro come il sig. Pandolfo non abbia in alcun modo cercato di aggravare la propria situazione debitoria.

V. Completezza e attendibilità della documentazione fornita

In considerazione di quanto sopra illustrato, rilevato che:

- l'istanza del sig. Pandolfo prevede la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, in subordine la liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII, con disposizione di euro 200,00 mensili da dedursi dallo stipendio oltre una disponibilità iniziale di euro 30.000 in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nell'istanza, sono state consultate le banche dati pubbliche di libero accesso;
- i dati riportati nell'istanza di liquidazione ex art. 67 CCII sostanzialmente corrispondono ai dati forniti dai creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio del sovraindebitato è completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le legittime cause di prelazione.

Per le ragioni sopra esposte, si esprime giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione con richiesto dall'art. 67 CCII

VI. Giudizio e conclusioni finali

Con quanto sopra esposto il sottoscritto dott. Nicola Da Ronch ritiene di avere assolto esaurientemente l'incarico conferitogli al fine di valutare e dare un giudizio obiettivo sulla fattibilità della proposta di risanamento dei debiti del sig. Valeriano Pandolfo e conseguente esdebitamento. Il sottoscritto ritiene

che ci siano le condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex 268 e ss del CCII.

Verona, 07.03.2024

Per OCC di Verona

Il Gestore

Dott. Nicola Da Ronch

Allegati:

- All. 1 – Stato Famiglia
- All. 2 – Nomina gestore della crisi
- All. 3 – Accettazione incarico Gestore
- All. 4 – Smav S.r.l. fallimento
- All. 5 – Smav S.r.l. visura storica
- All. 6 – Perizia di stima terreno
- All. 7 – Atto notarile mutuo
- All. 8 – Visura PRA
- All. 9 – Saldo cc Unicredit S.p.a
- All. 10 – Ultime buste paga
- All. 11 – Redditi 2020-2021-2022
- All. 12 – Decreti ingiuntivi
- All. 13 – Richieste precisazione crediti
- All. 14 – Risposte ricevute
- All. 15 – Lettera IFIS NPL
- All. 16 – Piano ammortamento mutuo
- All. 17 – Elenco spese mantenimento
- All. 18 – Preventivo OCC
- All. 19 – Avviso di parcella Dott.sa Contro
- All. 20 – Avviso di parcella Geometra